

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

**Ai sigg.
Clienti dello Studio**

Circolare 14/2021

Milano, 10 giugno 2021

Oggetto: Decreto Sostegni-bis

Il c.d. “decreto Sostegni-bis” DL n. 73 pubblicato in data 25.05.2021 sulla Gazzetta Ufficiale ha previsto alcune misure economiche, per far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica. Di seguito riportiamo le misure fiscali principali.

Art. 1 - Contributo a fondo perduto

Tra le novità più rilevanti, c'è il nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

La misura si articola su tre componenti:

1. **Contributo “automatico”**: senza necessità di presentare alcuna pratica, per i soggetti che hanno richiesto e ottenuto il contributo disposto dal primo decreto “sostegni”, (vedasi la Circolare di studio n. 11/21), nella misura pari al 100% del contributo precedentemente riconosciuto e usufruibile nella stessa modalità precedente, ossia accredito diretto sul c/c bancario o credito d'imposta.
2. **Contributo “alternativo”**: simile a quello riconosciuto in automatico, ma che considera un periodo temporale diverso, 01/04/20 – 31/03/21.

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:

- **i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019;**

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

- **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019** (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019).

Per l'individuazione del fatturato e corrispettivi rileva la data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi; devono inoltre essere considerate le note di variazione art. 26 dpr 633/72 e le cessioni di beni ammortizzabili.

L'ammontare del contributo è determinato **applicando alla differenza** tra:

- l'ammontare **medio** mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020;
- l'ammontare **medio** mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019

la seguente percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell'agevolazione :

<i>% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019</i>	<i>Ricavi/compensi 2019</i>
60%	Non superiori a 100.000 euro
50%	Tra 100.000 e 400.000 euro
40%	Tra 400.000 euro e 1 milione di euro
30%	Tra 1 milione e 5 milioni di euro
20%	Tra 5 e 10 milioni di euro

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo “automatico” e questo è inferiore rispetto a quello “alternativo”, verrà riconosciuta la differenza; in caso contrario spetta solo il contributo “automatico”.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo ai sensi del Decreto-Sostegni, la percentuale applicabile è la seguente, a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell'agevolazione :

<i>% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e</i>	<i>Ricavi/compensi 2019</i>
--	-----------------------------

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

2019	
90%	Non superiori a 100.000 euro
70%	Tra 100.000 e 400.000 euro
50%	Tra 400.000 euro e 1 milione di euro
40%	Tra 1 milione e 5 milioni di euro
30%	Tra 5 e 10 milioni di euro

Il contributo “alternativo” è riconosciuto previa presentazione in via telematica, di apposita istanza, per la quale verranno definiti in seguito le modalità e i termini di presentazione della domanda.

3. **Contributo “a conguaglio”** che si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021. Tale contributo è **in attesa di autorizzazione preventiva da parte della UE**; è inoltre necessario che il Ministero determini l’ammontare del contributo, nonché le modalità e i termini dell’invio dell’istanza. Si previsa infine che sarà necessaria la trasmissione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021.

E’ infine previsto, che le risorse non utilizzate vengano destinate alle imprese che hanno avuto ricavi nel 2019 superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro. Tale eventuale contributo dovrà essere disciplinato da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 4 – Credito canoni di locazione 2021

Il Dl Sostegni-bis ha prolungato i termini di applicazione del bonus locazioni:

1. da un lato, prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31.7.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021 ai sensi dell’art. 28 co. 5 del DL 34/2020, imprese turistico – ricettive, agenzie viaggio, tour operator – per i quali si devono rispettare i requisiti precedenti (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019);

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

2. dall'altro, ha ulteriormente esteso, per i mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021**, a nuove condizioni, ad altri soggetti: imprese, professionisti ed enti non commerciali che hanno avuto **ricavi nel 2019 non superiori a 15 milioni di euro**;

Il requisito del calo di fatturato e corrispettivi va verificato diversamente da quanto previsto dall'articolo 28 del DL 34/2020. Nella nuova formulazione, **il bonus compete se l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020**. Tale requisito non è richiesto per coloro che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.

Invariato l'ammontare del contributo che ricordiamo essere:

- per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali
 4. del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
 5. del 50% dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda;indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
- Per tutti gli altri soggetti spetta sempre sotto forma di credito d'imposta nella misura:
 - del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
 - del 30% dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

Il credito d'imposta viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successi-ve modifiche.

Art. 20 – Credito d'imposta beni strumentali nuovi

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto che il credito di beni strumentali, diversi da quelli 4.0, acquistati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, che ricordiamo essere pari al 10% o del 15% nel caso di acquisto di dispositivi per lo smart working, possa essere utilizzato in una rata unica per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. **Il decreto Sostegni-bis ha ampliato tale agevolazione anche ai soggetti che hanno ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro**. Per la misura e le modalità di fruizione, si veda la circolare di studio n. 4-2021.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

Art. 32 – Credito d'imposta sanificazione

Viene previsto un nuovo credito d'imposta per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione nei **mesi di giugno, luglio e agosto 2021**. Il credito d'imposta spetta nella **misura del 30% delle spese fino ad un massimo di 60.000 euro** (nel limite complessivo dei fondi previsti).

Per l'attuazione è necessario attendere l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà i criteri e le modalità di applicazione per il rispetto dei limiti di spesa.

Art. 67 – Credito pubblicità

Per l'anno 2021 la comunicazione per l'accesso preventivo al credito è **prorogata da marzo al 30.09.2021**. Ricordiamo che per l'anno 2021 tale credito risulta essere nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, nel rispetto dei fondi previsti.

Art. 19 - Ace Innovativa

Al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, è previsto per il solo 2021 **un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE** (Aiuto alla Crescita Economica) **per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro**. L'Ace prevede un reddito detassato in base agli incrementi di capitale proprio risultanti alla fine di ogni esercizio, rispetto alla data del 31.12.2010.

E' prevista l'applicazione di un'**aliquota del 15%** che si applicherà solo agli incrementi di capitale proprio del 2021; mentre a quelli fino al 31.12.2020 si continuerà ad applicare l'aliquota dell'1,3%.

L'Ace potrà essere utilizzata alternativamente:

- a riduzione dell'Irpef o dell'Ires, in qualità di reddito detassato;
- trasformandolo in credito d'imposta.

Sono previste delle norme antiabuso che fanno sì che gli incrementi rimangano nel patrimonio dell'impresa almeno fino alla fine del 2023; pena il disconoscimento dell'agevolazione.

Ai fini dell'utilizzo del credito è necessaria una comunicazione preventiva dell'Agenzia delle Entrate.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

Art. 14 – Esenzione per i capitale gain su partecipazioni in start up e pmi innovative

L'art. 14 del DL 73/2021 ha introdotto un regime di esenzione per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 del TUIR, sia “qualificate” che “non qualificate”, realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti dalla:

- cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative (art. 25 co. 2 del DL 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall'1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;
- cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall'1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;
- cessione di partecipazioni in società, di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.

In questi casi, quindi, non si applica l'imposta sostitutiva del 26%, di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97, sulla plusvalenza eventualmente realizzata.

L'efficacia dell'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni detenute in start up e PMI innovative è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 18 – Note di credito IVA procedure concorsuali

Il decreto Sostegni bis adegua il decreto IVA alla disciplina comunitaria per ciò che riguarda la variazione dell'imponibile e dell'imposta in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari/committenti assoggettati a procedure concorsuali.

Si consente l'emissione della nota di variazione in diminuzione **già al momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura**, ossia:

- dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- dalla data del decreto che dispone la procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

Qualora, successivamente, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cedente dovrà emettere una nota di variazione Iva in aumento che potrà essere portata in detrazione dal committente.

Art. 22 – Limite annuo utilizzo crediti in compensazione

Per l'anno 2021 viene **incrementato da 700.000 a 2.000.000 di euro** il limite annuo, di cui all'art. 34 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:

- utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

Art. 9 - Sospensione dei termini di pagamento delle cartelle

Viene disposta una ulteriore proroga dei termini di versamento derivanti dalle cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS nella misura in cui il termine di pagamento sia scaduto **dal 08.03.2020 al 30.06.2021**. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31.07.2021. Sempre fino al 30.06.2021 sono sospese le attività esecutive e cautelari.

Art. 44 – Indennità per i lavoratori sportivi

E' stata riconosciuta ed erogata dalla società Sport e Salute Spa un'indennità variabile in favore dei collaboratori sportivi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, riconosciuta nella seguente misura:

Redditi 2019	Importo indennità
Superiori a 10.000 euro	2.400 euro
Tra 4.000 e 10.000 euro	1.600 euro
Inferiori a 4.000 euro	800 euro

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

Art. 16 – Proroga moratoria per le PMI

La moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermedi finanziari, è **prorogata al 31.12.2021**, limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile).

Le imprese già ammesse **sono tenute a comunicare al soggetto finanziatore l'intenzione di accedere alla proroga della moratoria entro il 15.06.2021**.

Art. 15 – Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese

Per sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte della imprese con numero di dipendenti non superiori a 499, nell'ambito del Fondo di Garanzia PMI è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa va compreso tra due e otto milioni di euro.

Art. 12 – Garanzia Fondo PMI

E' introdotta una nuova garanzia pubblica da parte del Fondo di Garanzia PMI su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per la **realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti**. I finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

Art. 13 – Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

Sono prorogati al 31.12.2021 il regime di Garanzia SACE e il Fondo di Garanzia PMI.

In particolare viene previsto che:

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

- dal 1° luglio 2021, previa autorizzazione della Commissione europea, viene innalzato da 6 a 10 anni il limite di durata dei nuovi finanziamenti che possono essere garantiti dal Fondo. Per le operazioni in essere già garantite, entro lo stesso limite è possibile prolungarne qualora accordata dalla Banca.
- dal 1° luglio 2021, per i nuovi finanziamenti di importo superiore a € 30.000 la percentuale di copertura della garanzia del Fondo viene ridotta dal 90% all'80% (riduzione che non è prevista per le imprese con dipendenti compresi tra 500 e 5.000 garantite da SACE). Per l'allungamento della durata dei finanziamenti già garantiti in essere non si prevede alcuna riduzione delle coperture.
- a decorrere dal 1° luglio le garanzie per le operazioni fino a 30.000 euro sono ridotte dal 100% al 90% e potrà essere applicato un tasso di interesse diverso.
- viene eliminata la possibilità, per le "medie imprese" con numero di dipendenti inferiori a 250, di accedere alla garanzia gratuita del Fondo di garanzia per le PMI. Tali imprese potranno accedere solo alla garanzia di SACE prorogata al 31 dicembre 2021. La disposizione riguarda anche le operazioni che alla data di entrata in vigore erano state presentate al Fondo, ma non ancora deliberate.

Art. 2 - Fondo per il sostegno delle attività chiuse

Per l'anno 2021, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una **dotazione di 100 milioni di euro**, un **"Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse"** al fine di favorire la continuità delle **attività economiche** che, per effetto delle misure restrittive (adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del DL 25 marzo 2020, n. 19) **nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione** del presente decreto, **hanno dovuto chiudere per un periodo complessivo di almeno 4 mesi**.

I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto saranno determinati, con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Sostegni bis, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Sostegni, e dell'articolo 1 del presente decreto.

Con lo stesso provvedimento verranno individuate le modalità di erogazione della misura al fine di garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

I contributi saranno concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Art. 64 – Agevolazioni prima casa *under 36*

Viene introdotta una nuova agevolazione per l'acquisto della "prima casa" di abitazione, entro il 30.06.2022, per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con Isee non superiore a 40.000 euro, che consente di avere l'esenzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale o di avere un credito d'imposta pari all'Iva corrisposta per gli atti imponibili ad Iva.

Art. 6 - Agevolazioni Tari

Sempre al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, il testo del Decreto Sostegni bis prevede anche che venga istituito **un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021**, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una **riduzione della Tari** in favore delle predette categorie economiche.

Art. 7 – Misure urgenti a sostegno del settore turistico e bonus alberghi

E' prorogato anche al 2022 il bonus c.d. "riqualificazione alberghi", che prevede un credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere nella misura del 65%.

Art. 10 – Credito sponsorizzazioni sportive

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni si applica anche per le spese sostenute durante l'anno d'imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dall'01.01.21 al 31.12.21.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

CONVERSIONE DECRETO SOSTEGNI IN LEGGE

Si segnala inoltre che in data 21.05.2021 è stato convertito in legge il c.d. “decreto sostegni”. Rispetto al testo originario, sono state introdotte alcune novità di seguito esaminate:

Esenzione IMU 2021

In sede di conversione è stato previsto l'**esonero dal versamento dell'acconto Imu 2021** relativamente agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto sostegni (e quindi se hanno avuto **ricavi/compensi nel 2019 non superiori ad euro 10 milioni** e per i quali **l'ammontare medio mensile del fatturato 2020 è risultato inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare del fatturato 2019**).

L'agevolazione è riconosciuta **soltanto per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano l'attività di cui sono anche i gestori**.

L'esonero è applicabile nei limiti della normativa europea degli aiuti di Stato.

Rivalutazione beni d'impresa:

la rivalutazione ai sensi dell'art. 110 D.L. 104/2020 è stata ampliata ai bilanci relativi all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020. Ha però effetti solamente civilistici, non è infatti possibile affrancare il saldo attivo e riconoscere il maggior valore agli effetti fiscali.

Contributo start-up

È stato introdotto uno specifico contributo a fondo perduto, nella misura massimo di euro 1.000 a favore delle imprese che hanno attivato la partita iva nel 2018 e che hanno iniziato l'attività, come desumibile dal Registro Imprese, nel corso del 2019. I criteri e le modalità saranno demandate ad un apposito Decreto del Mef.

Esonero contributivo professionisti

La Finanziaria 2021 ha previsto un esonero contributivo parziale per i professionisti (iscritti Inps o alle casse di previdenza private) che hanno avuto un reddito nel 2019 non superiore ad euro 50.000 e che hanno subito una riduzione di fatturato nel 2020 di almeno il 33% rispetto al 2019.

In sede di conversione è stata prevista la necessità di autorizzazione da parte dell'Ue di tale disposizione.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

Raddoppio limite welfare aziendale

In sede di conversione è stato previsto anche che anche per il 2021 trovi applicazione il raddoppio, da euro 258,23 a 516,46 del valore dei beni ceduti/servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 51 c. 3 Tuir.

Canoni di locazione non percepiti

Viene previsto che i canoni non percepiti dall'01.01.2020 possono non essere dichiarati se la mancata percezione è comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento a prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione.

Aiuti di stato Covid-19

A seguito dell'emergenza Covid-19 la Commissione europea ha emanato la Comunicazione 19.03.2020 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" con la quale ha autorizzato gli Stati membri ad adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli Aiuti di Stato.

Tale disciplina è stata più volte modificata nel corso dell'ultimo anno:

- È stato previsto un aumento da 800.000 a 1.800.000 del massimale previsto per impresa per gli aiuti di stato rientranti nella Sezione 3.1;
- È previsto un aumento da 3 a 10 milioni della Sezione 3.12.

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli
Commercialisti